

L'insegnamento dell'ordinamento giudiziario nell'Università italiana

SOMMARIO: 1. La nozione di ordinamento giudiziario. – 2. L'interdipendenza tra i diversi significati di ordinamento giudiziario. – 3. L'epoca liberale. – 4. Il regime fascista. – 5. L'epoca repubblicana. – 6. Prospettive attuali.

1. La nozione di ordinamento giudiziario

Per “ordinamento giudiziario” s'intende quel settore dell'ordinamento giuridico statale ove si disciplinano, sotto il profilo organizzativo, le attività dei giudici, dei pubblici ministeri e dei loro collaboratori, ovvero quella parte del diritto pubblico che si occupa, da un punto di vista statico, dell'insieme di principi, regole ed istituti strumentali al funzionamento degli organi che esercitano la funzione giurisdizionale.

La medesima formula, peraltro, assume altri due significati, pur strettamente collegati al primo: con essa suole intendersi, infatti, sia l'oggetto degli studi e della ricerca scientifica rivolti all'ordinamento giudiziario sia la materia d'insegnamento dedicata a tale settore, vale a dire la specifica disciplina giuridica che lo riguarda.

*Settore della
legislazione
statale, oggetto
di studi, materia
d'insegnamento*

Ed è proprio quest'ultimo significato che s'intende ora mettere a fuoco.

2. L'interdipendenza tra i diversi significati di ordinamento giudiziario

Le vicende che negli ultimi centosessant'anni hanno riguardato l'ordinamento giudiziario inteso come disciplina giuridica insegnata nelle Università sono la conseguenza, talora solo indiretta, di progressive trasformazioni, di tipo culturale prima ancora che normativo, che hanno contrassegnato settori ben più ampi del diritto. Esse denotano altresì una tendenziale interdipendenza delle sorti dell'ordinamento giudiziario inteso in ciascuno dei suoi diversi significati, quale materia di insegnamento, quale oggetto de-

gli studi e della ricerca scientifica, infine quale settore della legislazione statale.

Tale interdipendenza, come vedremo, è in verità venuta parzialmente meno negli ultimi decenni. Sul fronte della ricerca, infatti, soprattutto gli ultimi trent'anni hanno fatto registrare una ripresa di interesse per il settore da parte di un cospicuo numero di studiosi. E anche sul piano della legislazione qualcosa, ancora più di recente, si è mosso, se è vero che il Parlamento, seppur con quasi sessant'anni di ritardo, ha deciso di dare attuazione legislativa alla VII disposizione transitoria e finale della Costituzione ("fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente"), procedendo ad una riforma "organica" di tale settore (cfr. leggi nn. 150/2005 e 111/2007).

Ma sul fronte della didattica la situazione è, seppur migliorata, ancora piuttosto critica.

In questo capitolo s'intende dunque ripercorrere sinteticamente le tappe principali dell'evoluzione dell'insegnamento universitario dell'ordinamento giudiziario, allo scopo di meglio comprendere la delicata situazione attuale e di segnalare alcune possibili prospettive di sviluppo¹.

3. L'epoca liberale

*Il Regolamento
Natoli
del 1865*

A partire dal r.d. n. 2525/1865 (c.d. Regolamento Natoli, dal nome del ministro che lo predispose)² e fino a tutto il 1923³, l'ordinamento giudiziario, che in precedenza aveva fatto ingresso negli studi universitari soltanto nel Regno delle due Sicilie, venne insegnato obbligatoriamente in tutte le facoltà giuridiche italiane in coppia con la procedura civile⁴. Parallelamente, la

¹ Cfr. A. PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia*, Torino, 1982, 1 ss.; ID., *Una disciplina giuridica trascurata dalla ricerca e dalla didattica*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 1991, 811 ss.; A. GENOVESE, *L'insegnamento dell'ordinamento giudiziario nelle facoltà di giurisprudenza dal 1859 ad oggi. Un aspetto degli studi giuridici italiani*, in *Dir. e giur.*, 1987, 786 ss.; ID., *La riforma delle facoltà di giurisprudenza e l'introduzione dell'ordinamento giudiziario nelle università italiane (1859-1865)*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. Mazzacane, C. Vano, Napoli, 1994, 115 ss.; ID., *Introduzione allo studio dell'ordinamento giudiziario*, Urbino, 1996, 1 ss.; F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, 1991, 1 ss. e ID., *Materiali per lo studio dell'ordinamento giudiziario*, Napoli, 2011, 1 ss.

² Su cui cfr. M. GHIRON, *Studi sull'ordinamento della facoltà giuridica*, Roma, 1913, 139 ss.

³ La disciplina successiva a quella contenuta nel regolamento Natoli si deve al r.d. n. 3434/1876 – c.d. regolamento Coppino, parzialmente modificato nel 1885 dal r.d. n. 3444 – al r.d. n. 69/1902 – c.d. regolamento Nasi, modificato l'anno successivo dal r.d. n. 465/1903 – e infine al r.d. n. 409/1906.

⁴ In precedenza la legge n. 3725/1859 (c.d. legge Casati) aveva previsto un unico insegnamento di "procedura civile e penale", senza alcuna menzione dell'ordinamento giudiziario.

dottrina del tempo fece registrare un'abbondante messe di scritti dedicati a tale disciplina, tra i quali alcune importanti opere di carattere sistematico⁵ e un notevole numero di contributi settoriali.

A ciò si aggiunga che tutti i principali manuali di procedura civile di quel periodo si dedicavano anche all'ordinamento giudiziario, in alcuni casi riservandovi espressamente una parte a sé stante⁶, in altri unendo, senza soluzione di continuità, i profili di natura statica a quelli di natura dinamica⁷. Tuttavia, com'è stato giustamente osservato da Francesco Antonio Genovese⁸, “i frutti migliori” di quell'epoca giunsero dagli studiosi che ebbero una certa frequentazione sia con il diritto costituzionale che con la procedura civile. E, possiamo aggiungere, anche con la pratica giudiziaria.

Un vero e proprio gigante, a questo proposito, fu senza dubbio Lodovico Mortara, professore, magistrato, riformatore, uomo di governo, la cui opera, com'è stato notato⁹ da Alessandro Pizzorusso, “rappresenta ancora oggi il principale modello cui si debba guardare ai fini della realizzazione di una compiuta esposizione dei problemi dell'organizzazione della giustizia in Italia”.

Lodovico
Mortara

Mortara, che nel 1890 avrebbe pubblicato per il Digesto la monumentale voce “Appello civile”, insegnò presso la Facoltà giuridica dell'Università di Pisa dapprima diritto amministrativo¹⁰, dal 1886 al 1888, e, successivamente, sia diritto costituzionale sia procedura civile e ordinamento giudiziario, dal 1888 al 1898. Dal 1898 fu titolare a Napoli di quest'ultimo insegnamento, fino a quando, nel 1903, lo lasciò per entrare in magistratura come consigliere di Cassazione, istituzione che ebbe l'onore di presiedere dal 1915 al 1923, anno in cui l'insigne giurista venne allontanato dal regime fascista.

Nel 1890, lo stesso anno in cui lavorò per il Digesto, egli diede alle stampe, per l'editore Barbera di Firenze, le “Istituzioni di ordinamento giudiziario”, inaugurando così un nuovo “metodo scientifico”, fondato su un approccio alla materia per quel tempo assai originale, che potremmo definire di stampo pubblicistico, teso ad esaminare in modo sistematico, come egli stesso scrisse, “i grandi problemi di diritto pubblico riguardanti la costituzione

rio. Più avanti la materia ordinamento giudiziario venne inserita anche nel programma di studio di coloro che intendevano sostenere l'esame di notaio o di procuratore (cfr. art. 25 del regolamento Nasi del 1902).

⁵ Cfr., tra gli altri, A. BONASI, *La magistratura in Italia*, Bologna, 1884, 1 ss., M. PETTINI, voce *Ordinamento giudiziario*, in *Enc. giur. it.*, XII, Milano, 1915, 578 ss. e E. PIOLA-CASELLI, voce *Magistratura*, in *Digesto italiano*, XV, Torino, 1903-1907, 121 ss.

⁶ G. SAREDO, *Istituzioni di procedura civile precedute dall'esposizione dell'ordinamento giudiziario italiano*, Firenze, 1887.

⁷ L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Torino, 1892-1898.

⁸ F.A. GENOVESE, *Introduzione allo studio*, cit., 21.

⁹ A. PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia*, cit., 5.

¹⁰ Cfr. F. CIPRIANI, *Storie di processualisti*, cit., 28.

del potere giudiziario”. Le istituzioni giudiziarie venivano concepite come un settore organico e ben definito dell’ordinamento statale e l’amministrazione della giustizia come una funzione fondamentale dello Stato¹¹, il tutto esaminato attraverso una particolare sensibilità per gli aspetti storici e comparatistici. Approccio e sensibilità del resto già dimostrate da Mortara in un lavoro del 1885 dal titolo “Lo Stato moderno e la giustizia”¹², nel quale si trova pure la prima teorizzazione dell’auto-governo della magistratura.

Utile segnalare, inoltre, che proprio nel periodo statutario si era affermata la prassi in base alla quale, secondo gli insegnamenti della tradizione francese, la disciplina legislativa dell’ordinamento giudiziario doveva essere regolata da una legge apposita di tipo organico, obiettivo alla cui realizzazione contribuirono molte forze della comunità accademica del tempo, e che si concretizzò, com’è noto, nell’approvazione di almeno due successivi testi di riforma complessiva del settore, nel 1865 e nel 1923¹³.

4. *Il regime fascista*

La riforma
Gentile

In prossimità dell’avvento del regime fascista si verificarono alcune novità anche sul fronte dell’insegnamento universitario dell’ordinamento giudiziario. Con la riforma Gentile del 1924 (r.d. n. 2102/1923), infatti, venne significativamente, e un poco paradossalmente, potenziata l’autonomia universitaria. I singoli atenei, attraverso l’approvazione degli Statuti, furono infatti lasciati liberi di predisporre le proprie tabelle didattiche e di ridefinire tutte le materie di insegnamento. Per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario, su venticinque facoltà giuridiche all’epoca esistenti, le soluzioni intraprese furono ben quattro¹⁴: otto facoltà mantennero la precedente denominazione di “procedura civile e ordinamento giudiziario”, altre otto passarono alla nuova formulazione di “diritto processuale civile”, sette introdussero la formula “procedura civile” e infine due inaugurarono quella di “diritto processuale civile e ordinamento giudiziario”.

Ovviamente, alle diverse scelte terminologiche corrispondevano opzioni culturali di grande portata, che si muovevano su scenari ben più ampi di quelli dell’ordinamento giudiziario, ma che su di esso erano destinate ad avere ricadute profonde.

¹¹ Cfr. F. CARNELUTTI, *Scuola italiana del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, I, 243.

¹² Ora ripubblicato in *Lo Stato moderno e la giustizia e altri saggi*, Napoli, 1992, con prefazione di Alessandro Pizzorusso.

¹³ Si tratta del r.d. n. 2626/1865 e del r.d. n. 2786/1923, a cui devono aggiungersi, fondamentali ancorché caratterizzati da una minore organicità, il r.d. Vigliani n. 1593/1873, la legge Zanardelli n. 6878/1890 e le leggi Orlando, dal nome del Ministro di grazia e giustizia di cui Mortara fu capo di gabinetto, n. 511/1907 e n. 438/1908.

¹⁴ Cfr. F.A. GENOVESE, *Introduzione allo studio*, cit., 30 ss.

Giuseppe Chiovenda, com'è noto, nel 1903 aveva presentato a Bologna il suo "manifesto programmatico", inizialmente accolto con qualche scetticismo, ma ben presto destinato a segnare un vero e proprio spartiacque per la dottrina processualistica italiana. Il nuovo metodo chiovendiano venne poi definitivamente disegnato nel 1906, con la pubblicazione dei "Principii di diritto processuale civile"¹⁵.

La nuova
concezione
di Chiovenda

Nel proporre il cambiamento del nome della disciplina¹⁶, da procedura civile a diritto processuale, la nuova concezione, che si ispirava alla tradizione romanistica, tendeva, tra l'altro, a valorizzare l'autonomia del processo proprio dai profili inerenti l'amministrazione della giustizia e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, con la sola eccezione, peraltro, degli aspetti riguardanti la "capacità generale degli organi giurisdizionali", concepita come presupposto processuale e dunque parte integrante del "sistema". Tra gli effetti collaterali che seguirono all'affermazione del nuovo orientamento culturale vi fu dunque il drastico ridimensionamento dell'ordinamento giudiziario soprattutto con riguardo ai suoi aspetti segnatamente "ordinamentali": risultato spiegabile, per Francesco Cipriani¹⁷, oltre che per ragioni teorico-sistematiche, anche alla luce delle idee conservatrici di Chiovenda, da "liberale giolittiano", nonché, e soprattutto, in ragione del suo "cuore piemontese".

Gli anni successivi segnarono pertanto il progressivo abbandono degli studi dedicati all'ordinamento giudiziario da parte dei processualisti. L'ordinamento giudiziario venne dapprima confinato in parti sempre più marginali dei manuali di procedura civile per poi scomparire del tutto¹⁸. Unica eccezione fu rappresentata, tuttavia, da Piero Calamandrei, che, pur aderendo all'impostazione culturale di Chiovenda, ai temi riguardanti l'organizzazione giudiziaria non cessò mai di dedicare grande attenzione (come testimonia, ad esempio, il celebre discorso di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Siena tenuto il 13 novembre 1921 e pubblicato in "Opere giuridiche"¹⁹).

La crisi
della disciplina

Tuttavia, di lì a poco le difficoltà per l'ordinamento giudiziario come ma-

¹⁵ *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1906.

¹⁶ Di "cambiamento di sesso" parlerà più tardi S. SATTA, *Dalla Procedura civile al diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, 29.

¹⁷ F. CIPRIANI, *Storie di processualisti*, cit., 115, e nota 99, il quale, inoltre, ricorda come G. TARELLO, *L'opera di Giuseppe Chiovenda nel crepuscolo dello Stato liberale*, scritto del 1973, ora in *Dottrina del processo civile*, Bologna, 1989, 181 e 213, ebbe modo di accusare Chiovenda di autoritarismo, scorgendo in lui addirittura una sorta di precursore del fascismo, suscitando peraltro la ferma reazione di E.T. LIEBMAN, *Storiografia giuridica "manipolata"*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 101, per il quale il Maestro era soltanto un "liberale piemontese non impegnato nella politica attiva".

¹⁸ Non lo si trova già più, ad esempio, nel celebre manuale di F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Padova, 1923.

¹⁹ Cfr. P. CALAMANDREI, *Governo e magistratura, discorso di inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Siena del 13 novembre 1921*, in *Opere giuridiche*, Napoli, 1966, II, 195 ss.

teria di studio aumentarono ulteriormente, e questa volta in modo decisivo, con il ritorno alla tabella didattica nazionale unica, introdotta con r.d.l. n. 1071/1935. Per quanto riguarda le facoltà giuridiche, infatti, eccettuata una breve parentesi di circa un anno nella quale si tornò al vecchio insegnamento della “procedura civile” (r.d. n. 2044/1935), il decreto attuativo del 1936 (r.d. n. 882) segnò la definitiva affermazione, in coerenza con gli insegnamenti chiovendiani, dell’esame di diritto processuale civile. Parallelamente, la disciplina giuridica dell’ordinamento giudiziario scomparve dalle Università italiane. E con essa, venne meno quasi del tutto anche l’interesse della dottrina per la materia.

5. L’epoca repubblicana

La rifioritura
degli studi

Solo a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso si è assistito ad una graduale inversione di tendenza e ad una timida ma progressiva rifioritura degli studi e dell’attenzione per l’ordinamento giudiziario. Almeno due furono le circostanze che favorirono questa ripresa d’interesse. Da un lato, ciò rappresentò il frutto di una maturazione ulteriore registratasi nella scienza del diritto processuale: prima Carnelutti²⁰, successivamente Capograssi²¹ e Satta²², e poi ancora altri, tra i processual-civilisti si cominciò ad intravedere qualche crepa nell’impostazione chiovendiana, affermandosi la necessità di tornare ad una più equilibrata combinazione tra il diritto processuale e il diritto sostanziale, per riscoprire, al di là del processo, una dimensione dinamica e funzionale della giustizia civile, ovvero, come fu detto, il “vero volto del giudizio”. E poiché, come ebbe modo di ricordare Salvatore Satta, “è anche il giudizio del giudice che crea veramente la legge”, risultò inevitabile la riscoperta delle problematiche attinenti all’ordinamento giudiziario²³.

Il ruolo dei
costituzionalisti

Dall’altro lato, le innovazioni normative introdotte dapprima dalla legge sulle guarentigie della magistratura del 1946 e successivamente dalla Costituzione del 1948 solleccitarono, da principio timidamente ma via via con sempre maggior forza, anche una serie numerosa di contributi di studiosi del diritto costituzionale²⁴, dedicati all’esame delle norme inserite nel Titolo IV

²⁰ F. CARNELUTTI, *Torniamo al giudizio*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, 165 ss.

²¹ G. CAPOGRASSI, *Giudizio, processo, scienza, verità*, in *Opere*, Milano, 1959, VI, 51 ss.

²² S. SATTA, voce *Diritto processuale civile*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 1107 ss.

²³ Sul punto, cfr. V. DENTI, *Sistematica e post-sistematica nella evoluzione delle dottrine del processo*, in *Riv. crit. dir. privato*, 1986, 487.

²⁴ Vedi le puntuali *Indicazioni bibliografiche* di R. MORETTI, in A. PIZZORUSSO (a cura di), *L’ordinamento giudiziario*, Bologna, 1974, 535 ss., nonché, per il periodo successivo, la bibliografia contenuta nei commenti agli art. 101 ss. del *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Torino, 2006.

della Carta e volti particolarmente a segnalare i ritardi e le difficoltà dell'effettiva traduzione dei nuovi principi sul piano delle scelte legislative e della prassi²⁵.

È vero, d'altronde, che in questo periodo le ricerche in materia di ordinamento giudiziario si svilupparono vieppiù in modo disorganico e, com'è stato notato da Alessandro Pizzorusso, in "una sorta di terra nessuno, nella quale operarono studiosi provenienti da aree diverse, raramente impegnati nell'elaborazione dei disorganici materiali sui quali avrebbe dovuto essere ricostruita la disciplina"²⁶. Vi è da aggiungere, poi, che una certa parte del merito della rinnovata attenzione verso le ricerche in tale settore deve essere attribuita, a partire da questo momento, anche ai giuristi pratici e segnatamente ad alcuni magistrati.

Tuttavia, tra i contributi destinati a rappresentare un modello di riferimento imprescindibile nei tempi successivi, proprio per il carattere di approfondimento sistematico della materia, sono da registrare, in questi anni, soprattutto quelli elaborati dagli studiosi che, sull'esempio dei maestri del passato, meglio hanno saputo contemperare la sensibilità e le esigenze proprie del sistema processuale con quelle proprie del sistema ordinamentale, anche grazie ad un utilizzo attento della comparazione, accorgimento che ha favorito, tra l'altro, la progressiva valorizzazione di un modello "italiano" di ordinamento giudiziario²⁷.

Malgrado tale recupero di attenzione, e per quanto tale circostanza sarebbe stata favorita dall'entrata in vigore della legge n. 312/1953, alla quale si deve la riapertura della tabella didattica, con conseguente libertà dei singoli Atenei di individuare degli insegnamenti "complementari", alla ripresa degli studi non corrisponderà, se si eccettuano alcune isolate eccezioni²⁸, una parallela riscoperta della materia ordinamento giudiziario da parte della didattica.

Ancora nel 1974, nel licenziare il volume su *L'ordinamento giudiziario*, Alessandro Pizzorusso scriveva che, "tra le discipline aventi ad oggetto quell'ampio settore degli studi umanistici che comprende l'aspetto giuridico dei fenomeni sociali, l'ordinamento giudiziario si presenta tra le più trascurate ..."²⁹.

²⁵ Diversa la lettura che del ruolo dei costituzionalisti viene data da G. DI FEDERICO, *Riforma dell'ordinamento giudiziario: modifiche alla Costituzione con legge ordinaria*, in www.forumcostituzionale.it, 2007, 1 ss.

²⁶ Così A. PIZZORUSSO, *Una disciplina giuridica trascurata*, cit., 814.

²⁷ Cfr., tra gli altri, A. PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia*, cit., 1 ss.

²⁸ Cfr. F.A. GENOVESE, *Introduzione allo studio*, cit., 54, il quale segnala come, malgrado l'insegnamento dell'ordinamento giudiziario fosse stato inserito negli statuti di alcune università, la sola facoltà giuridica dove per molti anni effettivamente venne insegnato, e solo a partire dal 1976, fu quella dell'università di Urbino.

²⁹ A. PIZZORUSSO (a cura di), *L'ordinamento giudiziario*, cit., 13.

6. Prospettive attuali

*Gli anni
Novanta*

Oltre vent'anni dopo, nel 1998, la situazione appare ancora immutata: mentre con riguardo agli studi sull'ordinamento giudiziario si consolida negli anni l'attenzione della dottrina, sia di quella costituzionalistica sia di quella processualistica, sul fronte della didattica nulla sembra invece muoversi e Vittorio Denti può notare che la scomparsa dell'ordinamento giudiziario dalla didattica è segno di una "tradizione culturale che pesa ancora negativamente sulla formazione degli studenti di giurisprudenza ..." ³⁰.

E anche le riforme che hanno interessato l'Università negli anni Novanta hanno per lo più confermato questo stato di cose, pur con alcune oscillazioni.

Vi sono stati, peraltro, alcuni passi in avanti, riscontrabili, per lo più, nel rilievo assunto dalla disciplina nell'ambito della definizione dei settori scientifico-disciplinari in cui vengono suddivisi gli insegnamenti accademici.

Il d.P.R. 12 aprile 1994 ha dapprima inserito l'ordinamento giudiziario all'interno sia della procedura civile che della procedura penale, mentre successivamente, con d.m. del 4 ottobre 2000, la materia è stata inserita esclusivamente all'interno delle discipline pubblicistiche, fino ad arrivare alla soluzione di cui al d.m. del 2005 in forza della quale l'ordinamento giudiziario risulta richiamato sia all'interno del diritto processuale civile che del diritto pubblico.

*Le declaratorie
del 2015*

Infine, il d.m. 30 ottobre 2015, n. 855, nel ridefinire le declaratorie dei diversi settori concorsuali, inserisce nel diritto costituzionale (12/C1) l'"organizzazione del governo delle magistrature ordinaria e speciali" e nel diritto processuale civile (12/F1) "l'ordinamento giudiziario".

Questa rivalutazione della materia ha indotto un certo numero di Università ad inserire la stessa nei propri piani di studio, cosicché attualmente, salvo errori, risultano venti le sedi che hanno concretamente attivato l'insegnamento dell'ordinamento giudiziario ³¹.

Parallelamente, negli ultimi anni si è registrata una certa ripresa delle pubblicazioni di impostazione più o meno dichiaratamente manualistica, sia da parte di studiosi, ancora una volta di diversa estrazione, sia da parte di magistrati.

Un ulteriore segno di una certa inversione di tendenza può essere colto nella soluzione, contenuta nella legge n. 111/2007 (c.d. legge Mastella, dal nome del ministro proponente), di inserire l'ordinamento giudiziario nel

³⁰ V. DENTI, *La dottrina italiana del processo civile tra Costituzione e riforme*, in *Foro it.*, 3, 1998, 169 ss.

³¹ Si tratta, con riferimento all'a.a. 2023-2024, delle Università di Bari, Benevento, Bologna, Cagliari, Campania Vanvitelli, Firenze, Foggia, Milano Cattolica, Milano Statale, Modena e Reggio Emilia, Napoli Suor Orsola Benincasa, Padova, Palermo, Pisa, Roma Marconi, Roma Lumsa, Roma Tre, Roma Unitelma, Salerno e Urbino.

programma delle prove concorsuali per l'accesso alla magistratura, ancorché, inspiegabilmente, in coppia con l'"informatica giuridica".

E, anche la recente, legge delega n. 71/2022 (c.d. legge Cartabia sull'ordinamento giudiziario), nel prevedere, all'art. 4, comma 1, lett. e) "una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario", inserisce proprio l'ordinamento giudiziario tra quelle che dovranno comunque essere mantenute³².

³² Questo l'elenco completo delle materie ritenute necessarie: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario.

